

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **375/1985** (ECLI:IT:COST:1985:375)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **PALADIN** - Redattore: - Relatore: **FERRARI**

Camera di Consiglio del **09/10/1985**; Decisione del **19/12/1985**

Deposito del **30/12/1985**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **11332**

Atti decisi:

N. 375

ORDINANZA 19 DICEMBRE 1985

Deposito in cancelleria: 30 dicembre 1985.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 2/1 s.s. del 15 gennaio 1986.

Pres. PALADIN - Rel. FERRARI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LIVIO PALADIN, Presidente - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI - Prof. GIUSEPPE BORZELLINO - Dott. FRANCESCO GRECO - Prof. RENATO DELL'ANDRO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, primo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del D. L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei

mutilati ed invalidi civili); art. 8 D. L. 2 marzo 1974, n. 30; art. 7 legge 3 giugno 1975, n. 160 promosso con ordinanza emessa il 3 aprile 1978 dal pretore di Sala Consilina sul ricorso proposto da Pisano Vittorina contro il Ministero degli Interni iscritta al n. 390 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 189 dell'anno 1979.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1985 il Giudice relatore Giuseppe Ferrari.

Ritenuto che con ordinanza in data 3 aprile 1978 il Pretore di Sala Consilina ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., dell'art. 13, primo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, in relazione agli artt. 12 della stessa legge n. 118 del 1971 e 26, primo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, nonché degli artt. 8 del d.l. 2 marzo 1974, n. 30, convertito con modificazioni in legge dalla l. 16 aprile 1974, n. 114, e 7 della legge 3 giugno 1975, n. 160, nella parte in cui subordinano il diritto dei mutilati ed invalidi civili a percepire l'assegno mensile alla sussistenza di una condizione economica negativa afferente al coniuge dell'interessato (mentre ai ciechi civili l'assegno è concesso prescindendo dalla situazione economica del coniuge: art. 5, legge 27 maggio 1970, n. 382).

Considerato che analoga questione di legittimità costituzionale, prospettata sotto identico profilo, è stata dichiarata non fondata con sentenza n. 278 del 1984 e che in ordinanza non vengono adottati motivi diversi o ulteriori rispetto a quelli già esaminati dalla Corte;

visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Pretore di Sala Consilina con l'ordinanza di cui in epigrafe (reg. ord. n. 390 del 1979).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1985.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.